



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, giovedì 26 febbraio 2026

Anno LVII - N. 23

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 57 del 10 febbraio 2026

Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS: nomina componente del Consiglio di Amministrazione. 1

[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 58 del 10 febbraio 2026

Rinnovo dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo per il quinquennio 2026-2031. Legge 7 dicembre 2015, n. 205.4

[Sanità e igiene pubblica]

n. 88 del 25 febbraio 2026

Approvazione delle deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, per alcuni corpi idrici del territorio della Regione del Veneto, nei quali è già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, in attuazione dell'art. 40, comma 2 quater della L. n. 154/2016, come modificato dalla L. n. 16/2026.34

[Caccia e pesca]

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900

Sito internet: <https://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

PARTE SECONDA**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI***Sezione seconda***DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 576526)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 57 del 10 febbraio 2026

Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS: nomina componente del Consiglio di Amministrazione.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si provvede alla nomina di spettanza della Giunta regionale di un componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS così come previsto dall'art. 9 del vigente Statuto del Consorzio.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

L'art. 24 della Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 stabilisce che la Regione del Veneto, allo scopo di favorire la ricerca scientifica nel campo dei trapianti d'organo e di tessuto ed incrementare i trapianti medesimi, promuova la costituzione e sostenga l'attività del Consorzio per la ricerca sui trapianti d'organo fra la Fondazione per l'incremento dei trapianti d'organo (F.I.T.O.) ed altri enti pubblici e privati operanti nel settore della sanità, della ricerca scientifica e dell'assistenza sanitaria.

In data 1° ottobre 1997 è stato costituito, sulla base di quanto disposto dall'art. 24 della L.R. n. 6/1997 il "Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi (CORIT)" con sede in Padova.

Successivamente, in data 25 maggio 2016, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di alcune modifiche allo Statuto, recepite con Deliberazione della Giunta regionale n. 1693 del 26 ottobre 2016, il CORIT ha modificato la propria denominazione in Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS ed ha ampliato il proprio oggetto sociale.

Il Consorzio, che opera nel pubblico interesse e non ha scopo di lucro, come previsto dall'art. 3 del vigente Statuto, promuove, incrementa e sostiene la ricerca scientifica in senso lato, sia essa di base, traslazionale e clinica in ambito sanitario e socio-sanitario, in particolare nell'ambito:

- dei trapianti d'organi, tessuti, cellule, e all'applicazione della medicina rigenerativa;
- di azioni volte al miglioramento della qualità di vita di pazienti con grave insufficienza d'organi, ivi compresa la realizzazione di organi bioartificiali;
- dell'oncologia, sperimentale e clinica, dei meccanismi di insorgenza del cancro e dei processi biologici ad esso correlati, nonché dello sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici;
- organizzativo, clinico assistenziale e del miglioramento dei servizi offerti nel SSR, ivi compreso lo sviluppo di nuovi percorsi diagnostico terapeutici e la valutazione delle tecnologie sanitarie;
- di progettualità volte alla tutela della salute, ex ante ed ex post, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la prevenzione e la valutazione della sicurezza dei farmaci (farmacovigilanza).

Il Consorzio inoltre promuove i rapporti tra Università, Aziende Ospedaliere, Aziende ULSS, Istituzioni scientifiche, Enti privati e Fondazioni, italiane ed estere, interessate alla ricerca nelle finalità sopra indicate; contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di ricerca anche attraverso la diretta gestione dei fondi regionali; promuove e sostiene i progetti e le finalità perseguite dalla Rete Oncologica del Veneto; svolge attività di valutazione, progettazione, coordinamento, partenariato anche con il settore privato, a favore di tematiche di ricerca ritenute prioritarie.

Il vigente Piano Socio-Sanitario Regionale (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 e s.m.i.) individua il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS fra i soggetti "catalizzatori" di governance, ossia quei soggetti che favoriscono lo sviluppo dei processi di governo del SSSR contribuendo a rendere più flessibile il modello organizzativo in un'ottica di miglioramento dei servizi offerti e di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

A tale riguardo va richiamato l'art. 15 della Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, così come sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della Legge regionale 27 maggio 2022, n. 12, secondo il quale la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di Azienda Zero o del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, per lo svolgimento dell'attività tecnico-scientifica e amministrativa connessa al bando di ricerca finalizzata che individua le aree e i settori della ricerca di maggior interesse per il servizio sanitario regionale, rispetto ai quali le Aziende sanitarie e gli IRCCS possono presentare progetti di ricerca, e l'ammontare del finanziamento da assegnare.

Con modifica statutaria, approvata dall'Assemblea in data 20 marzo 2017, anche in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 14 marzo 2017, il Consorzio ha proceduto alla riorganizzazione della compagine del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la medesima modifica statutaria ha previsto l'estensione della durata delle attività del Consorzio CORIS fino al 31 dicembre 2027.

In particolare, l'art. 9 del vigente Statuto del CORIS stabilisce che il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei componenti individuati come segue:

- 1 componente del Consiglio è nominato dalla Giunta regionale del Veneto;
- 1 componente del Consiglio è nominato dall'Azienda Ospedale - Università Padova in accordo con l'Università degli Studi di Padova;
- 1 componente del Consiglio è nominato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- 1 componente del Consiglio è nominato, di concerto, dalle Aziende consorziate del SSR del Veneto;
- 1 componente è nominato dall'Istituto Oncologico Veneto - IOV;
- 1 componente è nominato dall'Assemblea a maggioranza.

Il richiamato art. 9 dello Statuto del CORIS stabilisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione rimane in carica tre anni e comunque fino alla sua sostituzione. I suoi membri sono rieleggibili.

La Giunta regionale con Deliberazione n. 926 del 31 luglio 2023 ha disposto la nomina della dott.ssa Giulia Di Chiara, nata a Camposampiero (PD) il 22 aprile 1976, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione del CORIS.

Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, con nota prot. n. 13 del 15 gennaio 2026, acquisita agli atti con prot. regionale n. 19464 del 16 gennaio 2026, ha comunicato che con l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio 2025 da parte dell'Assemblea dei Consorziati, prevista ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto del Consorzio entro il mese di febbraio 2026, il Consiglio di Amministrazione concluderà il suo mandato.

Ai fini della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione del CORIS, risulta pertanto necessario procedere alla nomina del componente del Consiglio di spettanza della Giunta regionale anche per garantire la piena operatività dell'organismo.

Posto quanto sopra, considerato che la Regione del Veneto nell'ottica di consolidare e potenziare il sistema della ricerca si avvale del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS in ragione, appunto, dell'attività che lo stesso svolge in molteplici ambiti della ricerca scientifica, sia essa di base, traslazionale e clinica, in ambito sanitario e socio-sanitario e dell'importante expertise maturata, si propone di nominare quale componente in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con l'obiettivo di assicurare il necessario collegamento e raccordo operativo, il dott. Paolo Zanatta, nato a Treviso, l'11 ottobre 1969.

Si dà atto, inoltre, che l'efficacia della suddetta nomina è condizionata alla presentazione da parte dell'interessato, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Si propone, infine, di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";

VISTA la DGR n. 1086 del 31 luglio 2018 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39";

VISTA la Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, art. 24;

VISTA la Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 15;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 27 maggio 2022, n. 12, art. 6;

VISTA la DGR n. 1693 del 26 ottobre 2016;

VISTA la DGR n. 282 del 14 marzo 2017;

VISTA la DGR n. 926 del 31 luglio 2023;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, come comunicato dal Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, il Consiglio di Amministrazione concluderà il proprio mandato con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2025 da parte dell'Assemblea dei Consorziati, prevista entro il mese di febbraio 2026 ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto del Consorzio;
3. di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS il dott. Paolo Zanatta, nato a Treviso, l'11 ottobre 1969;
4. di dare atto che l'efficacia della nomina di cui al punto 3 è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
5. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 576527)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 58 del 10 febbraio 2026

Rinnovo dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo per il quinquennio 2026-2031. Legge 7 dicembre 2015, n. 205.

*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si approva il rinnovo dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo - sottoscritto il 23 novembre 2012 tra il Governo italiano, l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Regione del Veneto - per il quinquennio 2026-2031 (22 febbraio 2026 - 21 febbraio 2031). Contestualmente si prevede a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo un finanziamento annuale, per il periodo di validità del rinnovo, a valere sulle risorse per finanziamenti della GSA (LS GSA n. 138 "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo con sede a Venezia 'Venice Office' - contributo annuale") afferenti al capitolo 103285 del bilancio regionale, da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

In data 11 gennaio 2001 veniva sottoscritto a Roma un Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS (di seguito anche OMS/EURO), cofirmataria la Regione del Veneto, per l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo con sede a Venezia (di seguito anche Ufficio OMS di Venezia), quale centro di eccellenza dell'Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS volto allo studio dei determinanti sociali ed economici della salute e dell'equità in salute nonché punto di riferimento tecnico-specialistico per lo sviluppo di piani globali, nazionali e subnazionali di investimenti per la salute e il benessere e la riduzione delle iniquità nello stato di salute.

Tale Accordo, ratificato dal Parlamento italiano con la Legge 15 gennaio 2003, n. 12 ed entrato in vigore il 1° giugno 2003, aveva validità per un periodo di dieci anni, terminando pertanto il 31 maggio 2013.

Allo scopo di rafforzare il perseguimento congiunto degli obiettivi di promozione della salute e di riduzione delle disuguaglianze nella salute tra gli Stati Membri della Regione Europea dell'OMS e all'interno degli stessi, attraverso le strategie previste nella politica europea di riferimento "Health 2020", il 23 novembre 2012 il Governo Italiano, l'OMS/EURO e la Regione del Veneto hanno sottoscritto a Roma un secondo Accordo, con validità quinquennale dalla data della sua entrata in vigore, per mantenere a Venezia l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo.

La Giunta regionale ha preso atto del succitato Accordo con DGR n. 2683 del 18 dicembre 2012.

La procedura di ratifica, autorizzata dal Parlamento italiano con la Legge 7 dicembre 2015, n. 205, si è conclusa il 22 febbraio 2016 con il perfezionamento dello scambio delle notifiche tra le Parti.

Conformemente all'art. 11 dell'Accordo, lo stesso ha durata quinquennale e può essere rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni sulla base di una intesa tra l'OMS/EURO, il Ministero della Salute e la Regione del Veneto e di una valutazione del Liaison Board (cfr. art. 11.3 Accordo).

Sulla base di tali disposizioni, alla prima scadenza dell'Accordo, con DGR n. 37 del 19 gennaio 2021 la Giunta regionale ha autorizzato il rinnovo per il periodo 22 febbraio 2021 - 21 febbraio 2026.

In vista della prossima scadenza dell'Accordo, il Liaison Board, durante la seduta svoltasi in data 11 dicembre 2024, presso la sede dell'Ufficio OMS di Venezia, ha espresso valutazione positiva in merito ad un ulteriore rinnovo dell'Accordo sottoscritto il 23 novembre 2012 per il periodo 22 febbraio 2026 - 21 febbraio 2031.

Il Liaison Board è un organismo, costituito ai sensi dell'art 1.3 del suddetto Accordo, composto da tre membri in rappresentanza rispettivamente dell'Ufficio regionale OMS di Copenaghen, del Ministero della Salute italiano e della Regione del Veneto, con funzione di analisi dell'attività corrente dell'Ufficio OMS di Venezia, di raccolta e valutazione delle proposte delle Istituzioni ospitanti relative a nuove tematiche scientifiche di interesse prioritario a livello nazionale e regionale, nonché di disamina delle principali questioni di natura legale relative all'Accordo.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali del rinnovo, i componenti del Liaison Board hanno concordato che la formalizzazione dello stesso, trattandosi di estensione temporale di un atto esistente, possa avvenire con una "Letter of agreement" sottoscritta dalle Parti, conformemente all'iter seguito per il primo rinnovo.

I componenti del Liaison Board hanno convenuto che il lavoro svolto finora dall'Ufficio OMS di Venezia, a sostegno dell'Italia e di tutti i Paesi della Regione Europea dell'OMS, ha ricoperto un ruolo cruciale nel generare soluzioni politiche innovative e nel promuovere percorsi appropriati e coerenti con le diverse problematiche nazionali e regionali in molteplici ambiti, in particolare per quanto concerne la promozione degli investimenti in salute e sviluppo, la ricerca e lo studio dei determinanti sociali ed economici della salute, la revisione delle politiche sanitarie e intersettoriali per l'equità sanitaria e la salute, lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva. Nel corso dei suoi primi due decenni di attività, l'Ufficio Europeo per gli Investimenti per la Salute e lo Sviluppo dell'OMS ha costruito solide basi per supportare i paesi della regione europea dell'OMS nell'affrontare le grandi sfide odierne in materia di salute e sviluppo, tra cui l'invecchiamento della società, la salute mentale dei giovani, l'uguaglianza di genere, i sistemi pubblici resilienti e i divari urbano-rurali. Ha individuato altresì parametri efficaci, prove, strumenti, know-how, nonché promosso e sostenuto partenariati per la salute, qualificandosi quale soggetto internazionale ideale per incoraggiare le autorità nazionali, regionali e locali ad adottare soluzioni innovative per società più forti e resilienti, incentrate sulle persone secondo il modello emergente dell'economia del benessere.

L'Ufficio OMS di Venezia è anche coordinatore di Regions for Health Network - RHN-WHO, la Rete delle Regioni che promuovono la Salute. Si tratta di una tra le più importanti reti sulla Salute della Regione europea dell'OMS alla quale aderiscono oltre 40 regioni e partner associati di OMS/EURO con lo scopo di condividere conoscenze ed esperienze sulla salute e il benessere della popolazione a livello subnazionale. Il Veneto è membro di RHN-WHO dal 1998, quale prima Regione italiana con un sistema sanitario in linea con i requisiti previsti per l'adesione alla Rete; condivide l'impegno dell'Ufficio OMS di Venezia per rendere RHN-WHO sempre più protagonista nel panorama europeo, con un ruolo tecnico specifico orientato a supportare i responsabili politici regionali nella formulazione e attuazione di politiche sostenibili e indirizzi operativi che consentano di tradurre in azioni concrete i principi di promozione della salute, prevenzione e contrasto alle disuguaglianze contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La materia degli uffici OMS/EURO geograficamente dislocati (GDO) è disciplinata dal documento EUR/RC62 "WHO/Europe's 2012 strategy for geographically dispersed offices (GDOs)" adottato con la decisione EUR/RC62(2) e integrato, per gli aspetti procedurali relativi al rinnovo dei GDO, dal documento "Standard Operating Procedures and processes for the establishment, renewal and discontinuation of GDOs".

Alla luce delle richiamate valutazioni di merito e procedurali, espresse dal Liaison Board riguardo al rinnovo del vigente Accordo, e in conformità a quanto previsto dalla richiamata normativa, l'Ufficio Europeo per gli Investimenti per la Salute e lo Sviluppo dell'OMS, nel mese di dicembre 2024, ha dato avvio alla procedura di rinnovo; a tal fine ha elaborato, in collaborazione con i competenti uffici del Ministero della Salute e dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, il documento propositivo "Proposed renewal of the WHO European Office for Investment for Health and Development" concernente il rinnovo dell'Accordo per il periodo 22 febbraio 2026 - 21 febbraio 2031. La suddetta proposta è stata valutata dal 32° Comitato permanente del Comitato regionale per l'Europa dell'OMS che, nel corso della sua 4ª sessione tenutasi a Copenaghen (01-02 luglio 2025), ha espresso in merito una valutazione positiva.

Il documento "Proposed renewal of the WHO European Office for Investment for Health and Development", descrive il profilo tecnico e le attività di alto livello dell'Ufficio OMS di Venezia per il quinquennio 2026- 2031, individuando quale obiettivo generale dell'Ufficio la fornitura di evidenze, la presentazione di prove, dati, ricerche e sviluppo di strategie adeguate, finalizzate a sostenere i Paesi nell'adottare un approccio globale alla salute per una vita sana e il benessere fisico, mentale e sociale per tutti a tutte le età. L'obiettivo generale si declina in tre obiettivi strategici specifici e dettagliati, che costituiscono le componenti chiave per il raggiungimento dell'obiettivo generale: sostenere la salute durante tutta la vita per invecchiare bene; rafforzare la salute nei primi anni di vita come fondamento della salute per tutta la vita; promuovere la creazione di ambienti che supportino uno stile di vita sano, sia a livello individuale che collettivo.

A seguito di intese intercorse tra l'OMS/EURO, il Governo Italiano e la Regione del Veneto, il Direttore Regionale dell'Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS con nota dell'11 settembre 2025 ha inviato al Ministro della Salute e al Presidente della Regione del Veneto la Letter of agreement "*Renewal of Memorandum of Agreement between the Government of Italy and the World Health Organization Regional Office for Europe 2026-2031 concerning the WHO European Office for Investment for Health and Development, Venice, Italy (the "Venice Office")*" per l'approvazione e la sottoscrizione.

La succitata Letter of agreement rinnova per un periodo di 5 anni con decorrenza dal 22 febbraio 2026 il vigente Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, sottoscritto il 23 novembre 2012.

Si precisa che il rinnovo in questione non comporta modifiche degli oneri a carico della Regione del Veneto, rimanendo invariato il contributo annuo di euro 300.000,00 a favore di OMS/EURO, già stabilito dall'art. 4.1 dell'Accordo originario,

finalizzato esclusivamente alla copertura dei costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio OMS di Venezia e dei costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative, dando atto altresì della necessità di aggiornare i riferimenti alla sede del suddetto Ufficio riportati all'art. 3 dell'Accordo.

La partecipazione della Regione del Veneto all'Accordo per un ulteriore quinquennio è in linea con il quadro definito dal vigente Piano Socio-Sanitario Regionale (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 e s.m.i.) che, in un approccio di ricerca continua dell'eccellenza aperto al confronto europeo ed internazionale, favorisce il pieno coinvolgimento della Regione nel dibattito sanitario internazionale e incentiva il dialogo tra la dimensione sanitaria territoriale e locale e la visione internazionale e multicentrica dell'Unione Europea, dell'OMS e delle altre Agenzie Internazionali di settore. In particolare, si rileva che gli obiettivi programmatici dell'Ufficio OMS di Venezia, sopra illustrati, risultano coerenti e funzionali con le linee strategiche del sistema di prevenzione della Regione del Veneto basato su un modello coordinato e integrato sanità e sociale, incentrato sulla promozione della salute come bene condiviso. A tal riguardo, il Piano Regionale Prevenzione (Vivo Bene Veneto 2020-2025 - Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. 1859) prevede, secondo l'approccio "One Health" promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, azioni intersettoriali per la prevenzione in tutte le fasi della vita, con particolare attenzione alla popolazione anziana, ed interventi mirati a favore di uno stile di vita attivo e sano, dell'inclusione sociale, del sostegno all'autonomia e alla creazione di ambienti favorevoli alla salute lungo tutto il corso della vita e age-friendly.

In considerazione della rilevanza dell'iniziativa nell'ambito delle politiche sanitarie regionali, si propone pertanto di esprimere assenso al rinnovo dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, sottoscritto a Roma il 23 novembre 2012 tra Governo italiano, OMS/EURO e Regione del Veneto, per un ulteriore quinquennio, con decorrenza dal 22 febbraio 2026.

Si propone altresì di approvare lo schema di Letter of agreement "*Renewal of Memorandum of Agreement between the Government of Italy and the World Health Organization Regional Office for Europe 2026-2031 concerning the WHO European Office for Investment for Health and Development, Venice, Italy (the "Venice Office")*" quale **Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La sottoscrizione della Letter of agreement "*Renewal of Memorandum of Agreement between the Government of Italy and the World Health Organization Regional Office for Europe 2026-2031 concerning the WHO European Office for Investment for Health and Development, Venice, Italy (the "Venice Office")*", da effettuare in data successiva all'apposizione della firma da parte del Ministro della Salute, viene demandata al Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Sul punto si specifica che, nel rispetto delle pratiche consolidate in ambito internazionale, la Direzione Relazioni Internazionali con nota del 22 dicembre 2025 prot. n. 687357 ha richiesto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la concessione dei pieni poteri necessari a procedere alla firma dell'Accordo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con nota del 16 gennaio 2026, acquisita a prot. reg. n. 26704 del 20 gennaio 2026, ha autorizzato il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione dell'Accordo.

I costi che verranno sostenuti nell'ambito dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo del 23 novembre 2012, per il periodo del rinnovo 2026-2031 (22 febbraio 2026 - 21 febbraio 2031), concernenti esclusivamente le spese per il personale impiegato nell'Ufficio OMS di Venezia e le spese per la realizzazione dei programmi e delle attività operative (cfr. art. 4.1 Accordo), sono quantificati nell'importo massimo di euro 1.500.000,00 ripartiti in euro 300.000,00 per ciascuna annualità.

Tali oneri troveranno copertura nelle risorse per finanziamenti della GSA (LS GSA n. 138 "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo con sede a Venezia 'Venice Office' - contributo annuale") afferenti al capitolo 103285 del bilancio regionale.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale provvederà ad assegnare annualmente con proprio atto il finanziamento a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS/EURO - Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con sede a Venezia, per il tramite di Azienda Zero.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 205 del 7 dicembre 2015 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità -- Ufficio regionale per l'Europa -- concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012";

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;

VISTA la Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 2683 del 18 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 37 del 19 gennaio 2021;

VISTA la DGR n. 1078 del 15 settembre 2025;

VISTI gli esiti della seduta dell'11 dicembre 2024 del Liaison Board dell'Ufficio OMS di Venezia;

VISTA la nota dell'Assessorato alla Sanità - Servizi sociali - Programmazione Socio Sanitaria prot. n. 110315 del 3 marzo 2025 "Letter of Intent concerning the WHO Venice Office Hosting Agreement";

VISTA la nota dell'11 settembre 2025 a firma del Direttore Regionale dell'Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS;

VISTA la nota del Ministero della Salute - Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali prot. n. 12109-19 dicembre 2025-DOHRI-MSD- P;

VISTA la nota della Direzione Relazioni Internazionali prot. n. 687357 del 22 dicembre 2025;

VISTA la nota del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 16 gennaio 2026, acquisita a prot. reg. n. 26704 del 20 gennaio 2026;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa, assenso al rinnovo dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo sottoscritto a Roma il 23 novembre 2012 tra Governo italiano, OMS/EURO e Regione del Veneto, per il quinquennio 2026-2031 (22 febbraio 2026 - 21 febbraio 2031);
3. di approvare lo schema di Letter of agreement "*Renewal of Memorandum of Agreement between the Government of Italy and the World Health Organization Regional Office for Europe 2026-2031 concerning the WHO European Office for Investment for Health and Development, Venice, Italy (the "Venice Office")*" quale **Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, della sottoscrizione della Letter of agreement tra il Governo italiano, la Regione del Veneto e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, di cui al punto 3;
5. di stabilire che la sottoscrizione della Letter of agreement, di cui al punto 3, da parte del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, dovrà essere effettuata in data successiva all'apposizione della firma da parte del Ministro

della Salute;

6. di dare atto che il rinnovo dell'Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, per il quinquennio 2026-2031, non comporta modifiche degli oneri a carico della Regione del Veneto, rimanendo invariato il contributo annuo di euro 300.000,00 a favore di OMS/EURO, già stabilito dall'art. 4.1 dell'Accordo originario, finalizzato esclusivamente alla copertura dei costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio OMS di Venezia e dei costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative;
7. di stabilire che i costi sostenuti nell'ambito dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, per il periodo del rinnovo (22 febbraio 2026 - 21 febbraio 2031), concernenti esclusivamente le spese per il personale impiegato nell'Ufficio OMS di Venezia e le spese per la realizzazione dei programmi e delle attività operative (cfr. art. 4.1 Accordo), quantificati nell'importo massimo di euro 1.500.000,00 - ripartiti in euro 300.000,00 per ciascuna annualità - troveranno copertura nelle risorse per finanziamenti della GSA (LS GSA n. 138 "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo con sede a Venezia 'Venice Office' - contributo annuale") afferenti al capitolo 103285 del bilancio regionale;
8. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale di assegnare annualmente con proprio atto il finanziamento pari a euro 1.500.000,00 - ripartiti in euro 300.000,00 per ciascuna annualità - a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS/EURO - Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con sede a Venezia, per il tramite di Azienda Zero, con imputazione a carico delle risorse per finanziamenti della GSA (LS GSA n. 138) afferenti al capitolo 103285 del bilancio regionale;
9. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
11. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Zero;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026

pag. 1 di 25

MAECI | MAECI | 23/09/2025 | 0167092-A - Allegato Utente 1 (A01)



WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
WELTGESUNDHEITSORGANISATION
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

REGIONAL OFFICE FOR EUROPE
BUREAU RÉGIONAL DE L'EUROPE
REGIONALBÜRO FÜR EUROPA
ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО

Head office:
UN City, Marmorvej 51,
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Tel.: +45 45 33 70 00; Fax: +45 45 33 70 01
Email: eurocontact@who.int
Website: <http://www.euro.who.int>

Our reference:
Notre référence:
Unser Zeichen:
См. наш номер:

Your reference:
Votre référence:
Ihr Zeichen:
На Ваш номер:

Date: 11 September 2025

Professor Orazio Schillaci
Minister of Health
Ministry of Health
Lungotevere Ripa, 1 Rome 00153
Italy
Email: segreteriaministro@sanita.it

Mr Luca Zaia
President
Veneto Region
Palazzo Balbi
Dorsoduro 3901
Venice 30123
Italy
Email: presidenza@regione.veneto.it

Dear Sirs,

**Renewal of Memorandum of Agreement between the Government of Italy
and the World Health Organization Regional Office for Europe 2026-2031
concerning the WHO European Office for Investment for Health and Development,
Venice, Italy (the "Venice Office")**

This is further to recent discussions between the Government of Italy and the WHO Regional Office for Europe on the renewal of the Memorandum of Agreement between the Government of Italy, represented by the Ministry of Health and the Veneto Region, and the World Health Organization Regional Office for Europe (the "Parties") signed on 23 November 2012, as amended by Amendment dated 4 February 2014, further ratified on 7 December 2015 and entered into force on 22 February 2016, and as extended for a five-year period, until 21 February 2026, through a Letter of Agreement dated 30 November 2020 (the "Agreement").

Pursuant to Article 11.3 of the Agreement which stipulates that "*the present Memorandum of Agreement shall remain in force for 5 years from the date of its entry into force. It shall be renewable for further 5-year periods on the basis of agreement between WHO Regional Office, the Ministry of Health and the Veneto Region and of an evaluation by the Liaison Board after 4 years*", the Parties wish to renew the Agreement for a further 5-year period as of 22 February 2026 under the same terms and conditions as stipulated in the Agreement, unless agreed otherwise in this letter of agreement (this "Letter").

Pursuant to Article 7 of the Agreement, consultations have taken place between the Parties with reference to the implementation of the Agreement and the Parties have agreed on the main areas of work of the Venice Office as well as the priorities and activities for the renewal period 2026-2031, as per Annex 1 attached to this Letter.



75e5db43



ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026

pag. 2 di 25

Pursuant to Article 4.1 of the Agreement, the Ministry of Health of Italy and the Veneto Region shall be responsible for the provision of funds to WHO to cover the costs of personnel employed by the Venice Office, operational programme costs as well as operational activities.

For the period 22 February 2026 to 21 February 2031, the total amount of the annual contributions to WHO shall be as follows:

1.1 Ministry of Health of Italy: 540,000.00 EURO

1.2 Veneto Region: 300,000.00 EURO

Pursuant to Article 4.2 of the Agreement, the financial contributions from the Ministry of Health and the Veneto Region shall be transferred to WHO in two annual shares, of which the first in January (with the exception of the year 2026 when the renewed Agreement will start as of 22 February 2026 and the first instalment for the first six months of 2026 shall be paid upon the renewal date) and the second not later than the 30th June of each year.

All other provisions of the Agreement between the Parties remain unchanged and in full force and effect, including Article 3 on Premises, Article 5 on Personnel, Article 6 on Contribution of WHO/EURO, Article 8 on Privileges and Immunities and Article 11 on Final Provisions, to the extent they are not in conflict with this Letter in which case the terms of this Letter shall prevail.

This Letter shall become an integral part of the original Agreement attached to this Letter as Annex 2.

I would like to express my gratitude to the Government of Italy through the Ministry of Health and the Veneto Region for your continued collaboration and generosity for hosting the European Office for Investment for Health and Development.

Yours very truly,

~~Dr Hans Henri F. Kluge~~
Regional Director
WHO Regional Office for Europe

Agreed and signed on behalf of the Government of Italy

Minister of Health of Italy

President of the Veneto Region

Date:

Date:



ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026

pag. 3 di 25

Enclosures

Annex 1. Main areas of work of the Venice Office priorities and activities for the renewal period 2026-2031

Memorandum of Agreement dated 23 November 2012, including its Amendment dated 14 February 2014 and the Letter of Agreement dated 30 November 2020

Copy for information

Mr Antonio Tajani, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Piazzale della Farnesina, 1 Rome 00135, Italy, Email: gabinetto@esteri.it

Mr Gabriele Altana, Diplomatic Advisor, Ministry of Health, Lungotevere Ripa, 1 Rome 00153, Italy, Email: segreteria.consigliere_diplomatico@sanita.it, g.altana@sanita.it, gabriele.altana@esteri.it

Mr Giovanni Leonardi, Head of Department, Department of Human Health, Animal Health and Ecosystem (One Health) and International Relations, Ministry of Health, Viale Giorgio Ribotta, 5, Rome 00144, Italy, Email: g.leonardi@sanita.it, dip.onehealth@postacert.sanita.it, dip.onehealth@sanita.it

Dr Sergio Iavicoli, Director General, Directorate General for Communication, Ministry of Health, Lungotevere Ripa 1, Rome 00153, Italy, Email: s.iavicoli@sanita.it, segr.dgcori@sanita.it

Ms Modesta Visca, Director, Office 4 International Relations - Department of human health, animal health and ecosystem (One Health) and International Relations Ministry of Health, Viale Giorgio Ribotta, 5, Rome 00144, Italy, Email: m.visca@sanita.it, whoitaly@sanita.it, dip.onehealth@sanita.it

Ms Manuela Lanzarin, Regional Health Minister, Veneto Region, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venice 30123, Italy, Email: assessore.lanzarin@regione.veneto.it

Dr Massimo Annicchiarico, Director General, Health and social area, Veneto Region, Palazzo Molin, San Polo 2514, Venice, Italy, Email: area.sanitasociale@regione.veneto.it, relazioni.sociosanitarie@regione.veneto.it

H.E. Mr Vincenzo Grassi, Ambassador and Permanent Representative, Permanent Mission of Italy to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, 10, Chemin de l'Impératrice Geneva 1292, Switzerland, Email: rappoi.ginevra@esteri.it, ginevra.salute@esteri.it, gabriele.magnini@esteri.it

H.E. Ms Stefania Rosini, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Embassy of Italy, Gammel Vartov Vej 7 Hellerup 2900, Denmark, Email: segramb.copenaghen@esteri.it, info.copenaghen@esteri.it



ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026

pag. 4 di 25

MEMORANDUM OF AGREEMENT

between*The Government of Italy***and***The World Health Organization
Regional Office for Europe**Concerning the WHO European Office for Investment for Health and Development,
located in Venice, Italy***Preamble**

A Memorandum of Agreement between the Government of Italy and the World Health Organization, Regional Office for Europe, for the establishment of the WHO European Office for Investment for Health and Development was signed in Rome on 11 January 2001 and was ratified by the Italian Parliament with Act no. 12 dated 15 January 2003 and notified through publication in the Official Italian Gazette no. 29 dated 5 February 2003. The Memorandum of Agreement entered into force on 1 June 2003 following an exchange of *Notes Verbales* between the Embassy of Italy in Denmark (25 April 2003) and the World Health Organization, Regional Office for Europe (2 May 2003) and is valid for a period of 10 years, thereby ending on 31 May 2013.

With the objective of further strengthening this collaboration and of pursuing jointly the objectives of promoting health and reducing health inequities between and within Member States through the strategies foreseen in the new WHO European Policy Framework "Health 2020", the WHO Regional Office for Europe and the Government of the Republic of Italy

hereby agree

that the World Health Organization, Regional Office for Europe (hereinafter referred to as "WHO/EURO") shall maintain a project office called the WHO European Office for Investment for Health and Development in Venice, Italy, for a further initial five-year period starting from 1 June 2013 renewable for further 5 year periods (see Article 11.3 below).



75e5db43



Article 1

Organizational Structure

1. The Office shall retain the name of "WHO European Office for Investment for Health and Development", hereinafter referred to as "the Venice Office". The Venice Office shall be an integral part of the WHO Regional Office for Europe.
2. The Regional Director of WHO/EURO shall select and appoint a senior staff member as the head of the Venice Office. The head of the Office shall act under the terms of reference and delegation of power established for that purpose by WHO/EURO. The staff of the Venice Office will remain *at regimen* the equivalent of 12 staff members (professional and general service positions), subject to availability of funding.
3. The Venice Office shall have a Liaison Board with the mandate to review on a regular basis (minimum annually), the existing profile of the Venice Office (and to elicit the hosts' views on any changes in their priorities), outstanding legal and host agreement issues, and any scientific advice with respect to the work plan of the Venice Office. The Board shall consist of 3 members appointed by the Regional Director who have experience in the activity areas of the Venice Office; they shall be appointed for the duration of this agreement. The Regional Director and the Italian authorities shall jointly nominate one member each from the Italian national Ministry of Health, from the Veneto Region and from the Regional Office in Copenhagen. The formal evaluation of the activities of the Venice Office shall be carried out as part of the regular WHO Regional Office wide process on the basis of a biennial report prepared by the Venice Office (showing delivery against the approved Programme Budget), which shall be shared with the members of the Board and used as the basis for the above mentioned scientific advice.
4. The Venice Office shall be an integral part of WHO/EURO and fully integrated within its structure and workplan. The organizational structure and activities of the Office shall be in accordance with the Constitution, rules and policies of WHO. WHO/EURO shall be responsible for the organization, administration, management, direction and guidance of the work of the Venice Office with the Head of the Office reporting to WHO/EURO.

Article 2

Activities

1. The Venice Office shall, within its field of competence, help the Member States at national, sub-national and local level in implementing the health investment strategies which places the promotion of health at the centre of human, social and economic development, in line with the European health policies, Health for All, and the European Health Policy framework "Health 2020".
2. In operational terms, besides health information and education programmes, the Venice Office shall perform two major functions:
 - (a) The monitoring, review and systematization of the increasing new research findings on the determinants (social and economic) of population health.
 - (b) The provision of services, technical assistance to, and cooperation with, Member States to enhance their capacity (at national and sub-national level) to act upon the evidence of the social and economic determinants of health within the framework of Health2020. This will better enable Member States to invest for health and position the promotion of health at the centre of their development agenda.



75e5db43



ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026**pag. 6 di 25**

The main areas of work and activities to be carried out by the Venice Office will be in line with the component of the Programme Budget allocated to the European Region. With respect to 2012-13 biennium, the main areas of work and activities have been summarized in Annex I and Annex II to the present memorandum.

3. The activities of the Venice Office will integrate the health promotion activities related to the determinants of health of WHO/EURO in line with the "Health 2020" strategy. The WHO information system will be used to support the activities of the Venice Office as necessary.

Article 3**Premises**

1. The Office shall be located in the building currently provided for by the Veneto Region, whose costs are established in the lease contract of 24.02.2012, registered in Venice on 28.02.2012 (n. 1215 - Atti Privati), without any additional cost to be charged to the Region.
2. The WHO flag and emblem shall be used in accordance with the World Health Organization Flag Code and Regulations, resolutions and practices.
3. If it is agreed between the Veneto Region and WHO/EURO that the Venice Office shall be relocated within the Veneto Region, the obligations of the Veneto Region set out in this article shall continue in respect of the new location whose costs, for the Veneto Region, shall not exceed the costs established in paragraph 1 of in this article. In case of relocation, the Veneto Region shall not be responsible for any expenses associated with such relocation. The present Agreement will be considered null and void in case of relocation outside the Veneto Region.

Article 4**Contribution of the Ministry of Health of the Republic of Italy and of the Veneto Region**

1. In addition to its obligations under Article 3.1, the Veneto Region shall provide to WHO/EURO an annual contribution of 300 000 EUR. The Ministry of Health shall provide to WHO/EURO an annual contribution of 600 000 EUR. The contributions referred to in this paragraph shall be used exclusively to cover the costs of personnel employed in the Venice Office, operational programme costs as well as operational activities.
2. The funds in EUR shall be transferred in two annual shares, of which the first in January and the second no later than the 30 June of each year to a designated bank account of WHO. WHO/EURO will instruct the Veneto Region and the Ministry of Health as to the bank account details.

Article 5**Personnel**

1. All staff of the Venice Office, including any staff seconded to it, shall be staff members of WHO, shall be subject to the Staff Regulations and Rules of WHO, shall have the status, rights of WHO staff and be WHO officials for the purpose of the application of immunities and privileges accorded for the free exercise of their function. The recruitment and management of the staff of the Venice Office shall be in accordance with WHO's regulations, rules and procedures.



75e5db43



ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026**pag. 7 di 25**

2. Within the terms of this Memorandum of Agreement, the staff of the office shall be subject to recruitment in accordance with WHO regulations, rules and procedures. The duration of appointments, and the duration of any extension of appointments, shall be determined in accordance with WHO rules, and shall be contingent upon the assurance of sufficient funds.
3. Additional personnel may be seconded to the Venice Office from the Veneto Region, other Italian Regions and Institutions, the Government of the Republic of Italy, or any WHO Member State, international organization or any other organization subject to an agreement concluded with WHO. Such seconded staff may be in the professional or general service category.
4. Fellows, associate professional officers and interns may also be assigned to the Venice Office.
5. Exchange of personnel (professional and general service staff) between WHO/EURO and the Venice Office may take place according to needs and subject to WHO rules, at no additional cost to the Ministry of Health and the Veneto Region.

Article 6**Contribution of WHO/EURO**

1. WHO/EURO shall maintain a separate account for the contributions transferred for the Venice Office, showing all receipts and expenditures of the Venice Office, in accordance with the financial rules, regulations and practices of WHO. Any interest accruing on the funds shall be calculated and credited according to the financial rules, regulations and practices of WHO.
2. All financial records shall be expressed in US dollars. Income and expenditure in other currencies shall be converted into US dollars at the United Nations rate of exchange applicable on the dates of such transactions.
3. WHO/EURO shall guarantee that the financial transactions relating to funds will be:
 - a. recorded in a comprehensive internal control procedure based on the regulation, rules and practices applicable in WHO.
 - b. carried out in strict accordance with the financial regulations, rules and practices currently applicable in WHO.
4. The administrative financial management of expenditures related to the Venice Office is subject to the internal and external audit and to the financial regulations, rules and practices applicable in WHO.
5. WHO/EURO shall endeavour to secure supplementary funding for the work of the Venice Office from sources other than the Ministry of Health and the Veneto Region, with a view to substantially increase the total budget for all costs including operational programme costs and operational activities¹.
6. Within the operation of the Venice Office, WHO/EURO shall give full and thorough consideration to proposals by the Ministry of Health and the Veneto Region for technical assistance and cooperation activities to be implemented in Italy falling within the mandate of the Venice Office. The Venice Office will offer opportunities for close cooperation with all Member States of WHO/EURO including the host country.

¹ Progress in this respect is in hand with a pledge from the Republic of San Marino for 250,000 EUR already received by WHO/EURO



75e5db43



Article 7**Collaboration between the Venice Office and Italian Institutions**

1. In the framework of the bilateral cooperation between Italy and WHO/EURO, the Ministry of Health of the Republic of Italy shall explore most effective opportunities to involve the Venice Office in activities promoted at sub-national, national and international level by the Ministry in line with the Italian National Health Plan and in conformity with the mandate of the Venice Office as stipulated in Article 2 of the present Memorandum. Moreover, the Ministry of Health and the Veneto Region shall explore any other possible collaboration between the Venice Office and Technical and Scientific Institutions of the National Health Service and other relevant institutions in their areas of competence.

Article 8**Privileges and Immunities**

1. The Venice Office, its operation, as well as its premises, property, funds, assets, archives, communications and staff, shall be subject to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies and Annex VII thereto, adopted by the First World Health Assembly of WHO on 17 July 1948 (hereinafter referred to as "the Convention"), to which Italy has acceded on 30 August 1985 with respect to WHO.

Article 9**Workplan**

1. The present Memorandum of Agreement shall include a detailed work plan covering the first biennium of activities within the time-span covered by the agreement as well as a forecast of the main areas of activities for the period covered by this agreement as set in Annex I and Annex II. The work plan of the Office shall be in accordance with the biennial planning cycle of WHO.

Article 10**Evaluation of the Work of the Venice Office**

1. An evaluation of the activities of the Venice Office shall be carried out every two years on the basis of reports presented to the WHO/EURO Regional Office according to WHO procedures. In addition to the biennial report of the activities of the Venice Office, yearly progress reports shall be produced in accordance with WHO/EURO guidelines. These will be also discussed at the annual meetings of the Venice Office Liaison Board.

Article 11**Final Provisions**

1. The present Memorandum of Agreement shall enter into force the 1st of June 2013, subject to the last notification by the Parties of the completion of the necessary formalities foreseen by the respective legislation or regulations of either party, including parliamentary ratification.



75e5db43



ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026**pag. 9 di 25**

2. The effective implementation of the present agreement is subject to the adoption by the Veneto Region of the necessary administrative acts related to its financial commitments under Articles 3 and 4.

3. The present Memorandum of Agreement shall remain in force for 5 years from the date of its entry into force. It shall be renewable for further 5 year periods on the basis of agreement between WHO/EURO, the Ministry of Health and the Veneto Region and of an evaluation by the Liaison Board after 4 years.

4. Each of the parties shall have the right to terminate the Agreement at any time given six- months notice in writing, after which all obligation assumed by the parties and all the activities shall cease. Upon final closing of all financial obligations with respect to the Venice Office and its staff, WHO shall provide a financial report on expenditures and any surplus of funds held by it for the Office. Any such surplus of funds shall be returned to the Government of the Republic of Italy or the Veneto Region, as the case may be, within six months from the date of the end of the agreement.

5. Any amendment to the present Memorandum of Agreement shall be effected by mutual agreement of the Parties through a written document affirming to be an amendment of this Memorandum.

6. Any notice or request required or permitted to be given or made under the present Memorandum of Agreement shall be in writing.

7. At the request of WHO or the Government of the Republic of Italy, consultations shall take place with reference to the implementation, modification or revision of this Memorandum of Agreement.

8. Any dispute relating to the interpretation or application of this Memorandum of Agreement shall, unless amicably settled, be subject to conciliation. In the event of failure of the latter, the dispute shall be settled by arbitration. The arbitration shall be conducted in accordance with the modalities to be agreed upon by the Parties or, in the absence of agreement, with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on international Trade Law in effect at the date of signature of this Memorandum. The Parties shall accept the arbitration award as final.

The undersigned, duly appointed representatives of the Government of the Republic of Italy and the World Health Organization respectively have, on behalf of the Parties, signed the present Memorandum of Agreement in *ROME*..... on *23/11/2012* in two originals, each in Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

Minister of Health of Italy

Regional Director, WHO Regional Office for Europe

Date: 23 NOV. 2012

Date: 23 NOV. 2012

President of the Veneto Region

Date: 23 NOV. 2012



75e5db43



ACCORDO

tra

Il Governo Italiano

e

*L'Organizzazione Mondiale della Sanità
Ufficio Regionale per l'Europa*

*concernente l'Ufficio Europeo OMS
per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo*

Preambolo

L'11 gennaio 2001 è stato sottoscritto a Roma un Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l'Europa, per l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo. L'Accordo è stato ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 12 del 15 gennaio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2003. L'Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2003 a seguito di uno scambio di note verbali tra l'Ambasciata d'Italia in Danimarca (25 aprile 2003) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l'Europa (2 maggio 2003) e ha validità per un periodo di dieci anni, terminando pertanto il 31 maggio 2013.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente tale collaborazione nonché di perseguire congiuntamente gli obiettivi di promozione della salute e di riduzione delle disuguaglianze nella salute tra gli Stati Membri e all'interno degli stessi, attraverso le strategie previste nella nuova politica europea di riferimento "Salute 2020", l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS e il Governo della Repubblica Italiana

concordano

che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l'Europa (di seguito "OMS/EURO") manterrà un Ufficio progetto denominato "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo", con sede a Venezia, Italia, per un ulteriore periodo iniziale di cinque anni a partire dal 1° giugno 2013, ulteriormente rinnovabile per un periodo di cinque anni (cfr. articolo 11.3).



75e5db43



Articolo 1

Struttura organizzativa

1. L'Ufficio di Venezia manterrà la denominazione di "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo" (di seguito "Ufficio di Venezia"). L'Ufficio di Venezia sarà parte integrante dell'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS.
2. Il Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS selezionerà e nominerà un membro anziano del personale come Capo dell'Ufficio di Venezia. Il Capo dell'Ufficio agirà in conformità con i termini di riferimento e i poteri espressamente delegatigli a tale scopo dall'OMS/EURO. Il personale dell'Ufficio di Venezia rimarrà costituito a regime dall'equivalente di 12 elementi (tra posizioni professionali e amministrative), compatibilmente con la disponibilità di fondi.
3. L'Ufficio di Venezia avrà un *Liason Board*, con il mandato di esaminare regolarmente (con cadenza almeno annuale) il profilo corrente dell'Ufficio di Venezia (e di raccogliere le opinioni delle istituzioni ospitanti in merito a eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro priorità), le principali questioni di natura legale e relative all'accordo con le istituzioni ospitanti, e ogni parere scientifico nel rispetto del piano di attività dell'Ufficio di Venezia. Il *Liason Board* sarà composto da 3 membri con comprovata esperienza nelle aree di attività dell'Ufficio di Venezia; l'incarico, formalizzato dal Direttore Regionale, avrà la durata del presente accordo. Il Direttore Regionale e le autorità italiane nomineranno congiuntamente un membro ciascuno, in provenienza rispettivamente dal Ministero della Salute italiano, dalla Regione Veneto e dall'Ufficio Regionale di Copenhagen. La valutazione formale delle attività dell'Ufficio di Venezia sarà effettuata in quanto parte delle normali procedure generali dell'Ufficio Regionale dell'OMS, sulla base di un rapporto biennale predisposto dall'Ufficio di Venezia (che evidenzia i risultati/le realizzazioni rispetto al bilancio di previsione approvato), che dovrà essere condiviso con i membri del *Board* e utilizzato come base per il summenzionato parere scientifico.
4. L'Ufficio di Venezia costituirà parte integrante dell'OMS/EURO e sarà pienamente integrato nella sua struttura organizzativa e nel suo piano di attività. La struttura organizzativa e le attività dell'Ufficio di Venezia saranno in conformità ai principi della Costituzione, ai regolamenti e alle politiche dell'OMS. L'OMS/EURO sarà, inoltre, responsabile di organizzare, gestire, amministrare, dirigere e guidare l'attività dell'Ufficio di Venezia.

Articolo 2

Attività

1. L'Ufficio di Venezia, nell'area di propria competenza, fornirà assistenza agli Stati Membri a livello nazionale, regionale e locale per l'attuazione delle strategie di investimenti in salute che collochino la promozione della salute al centro dello sviluppo umano, sociale ed economico, in linea con le politiche sanitarie europee, la Salute per Tutti, e la politica europea di riferimento "Health 2020".
2. In termini operativi, oltre ai programmi di informazione ed educazione alla salute, l'Ufficio di Venezia svolgerà le seguenti due funzioni principali:
 - a) monitoraggio, analisi e sistematizzazione della crescente quantità di nuovi risultati della ricerca sui determinanti (sociali ed economici) della salute della popolazione;



75e5db43



- b) fornitura di servizi, assistenza tecnica e collaborazione con gli Stati Membri per aumentare la loro capacità (sia a livello nazionale che subnazionale) di agire secondo le evidenze scientifiche relative ai determinanti sociali ed economici della salute nel quadro della *Health 2020*. Ciò migliorerà la capacità degli Stati Membri di investire in salute e porre la promozione della salute al centro della propria agenda di sviluppo.

Le principali aree di lavoro e attività che l'Ufficio di Venezia dovrà realizzare saranno in linea con la parte del bilancio di previsione allocata alla Regione Europea. Per quanto concerne il biennio 2012-2013, le principali aree di lavoro e attività sono riassunte nell'Allegato I e Allegato II al presente Accordo.

3. Le attività dell'Ufficio di Venezia integreranno le attività di promozione della salute correlate ai determinanti di salute dell'OMS/EURO in linea con la strategia *Health 2020*. Il sistema informativo dell'OMS sarà utilizzato, secondo necessità, per sostenere le attività dell'Ufficio di Venezia.

Articolo 3

Strutture

1. L'Ufficio sarà situato nella sede attualmente messa a disposizione dalla Regione del Veneto, ai costi attuali come da contratto di locazione del 24.02.2012, registrato a Venezia il 28.02.2012 (n. 1215 - Atti Privati), senza alcun ulteriore costo per la Regione..
2. La bandiera e l'emblema dell'OMS verranno utilizzati in conformità con il Codice delle Bandiere e degli emblemi dell'OMS nonché con i Regolamenti, le Risoluzioni e le procedure dell'Organizzazione.
3. In caso si concordi tra la Regione del Veneto e l'OMS/EURO di trasferire l'Ufficio di Venezia nel territorio della Regione del Veneto, gli obblighi a carico della Regione del Veneto di cui al presente articolo resteranno in vigore anche nella nuova ubicazione, i cui costi, per la Regione Veneto, non dovranno superare i costi stabiliti al comma 1 del presente articolo. In caso di trasferimento, la Regione Veneto non si farà carico di alcuna spesa connessa con tale trasferimento. Qualora la sede dell'Ufficio OMS sia trasferita fuori dalla Regione Veneto, il presente accordo sarà da intendersi decaduto.

Articolo 4

Contributo del Ministero della Salute della Repubblica Italiana e della Regione Veneto

1. La Regione del Veneto, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, fornirà all'OMS/EURO un contributo annuo di € 300.000,00. Il Ministero della Salute fornirà all'OMS/EURO un contributo annuo di € 600.000,00. I contributi indicati in questo comma saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio di Venezia ed i costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative.
2. I fondi saranno trasferiti in Euro, in due quote annuali, di cui la prima a gennaio e la seconda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, a un conto bancario dedicato dell'OMS. L'OMS/EURO fornirà alla Regione del Veneto e al Ministero della Salute i dettagli relativi a tale conto bancario.



75e5db43



Articolo 5

Personale

1. Tutto il personale dell'Ufficio di Venezia, ivi incluso il personale eventualmente comandato, sarà sottoposto alle normative e regolamentazioni dell'OMS sul personale, avranno lo status e i diritti del personale dell'OMS e saranno funzionari dell'OMS ai fini dell'applicazione delle immunità e privilegi concessi per il libero esercizio delle proprie funzioni. L'assunzione e la gestione del personale dell'Ufficio di Venezia avverranno in conformità con i regolamenti, le normative e le procedure dell'OMS.
2. In base a quanto disposto dal presente Accordo, il personale dell'Ufficio di Venezia sarà assunto secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS. La durata della nomina e la durata di eventuali proroghe saranno determinate in conformità con le norme dell'OMS e subordinate alla sicurezza della copertura finanziaria.
3. Personale aggiuntivo potrà essere comandato all'Ufficio di Venezia da parte della Regione del Veneto, di altre Regioni e istituzioni italiane, del Governo della Repubblica Italiana, o di qualsiasi altro Stato Membro dell'OMS, Organizzazione internazionale o qualsiasi altro organismo sulla base di un accordo concluso con l'OMS. Tale personale comandato potrà appartenere sia a categorie professionali che a categorie amministrative.
4. Borsisti, collaboratori di livello professionale associati e tirocinanti possono essere assegnati all'Ufficio di Venezia.
5. Scambi di personale (sia esso professionale o amministrativo) fra l'OMS/EURO e l'Ufficio di Venezia potranno effettuarsi in base alle esigenze e saranno soggetti alle norme dell'OMS, senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della Salute e per la Regione Veneto.

Articolo 6

Contributo dell'OMS/EURO

1. L'OMS/EURO terrà una contabilità separata relativa ai contributi trasferiti all'Ufficio di Venezia, riguardante le somme ricevute e le spese dell'Ufficio di Venezia, secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS in materia finanziaria. Gli interessi maturati sui fondi saranno calcolati ed accreditati in conformità con le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS.
2. Tutte le rendicontazioni finanziarie saranno espresse in dollari USA. Entrate ed uscite in valute diverse saranno convertite in dollari USA secondo il tasso di cambio delle Nazioni Unite applicabile alla data di tali transazioni.
3. L'OMS/EURO garantirà che le transazioni finanziarie relative ai fondi saranno:
 - a. registrate sulla base di una procedura interna globale di controllo basata sulle norme, i regolamenti e le procedure applicabili all'OMS.
 - b. effettuate nel pieno rispetto dei regolamenti, delle norme e delle procedure finanziarie al momento in vigore presso l'OMS.
4. La gestione amministrativo-finanziaria delle spese relative all'Ufficio di Venezia è soggetta al controllo interno ed esterno e alle norme, regolamenti e procedure finanziarie applicabili all'OMS.



75e5db43



5. L'OMS/EURO assicurerà ogni possibile sforzo per ottenere finanziamenti supplementari per le attività dell'Ufficio di Venezia da fonti diverse rispetto al Ministero della Salute e alla Regione Veneto, con l'obiettivo di incrementare in misura considerevole il bilancio complessivo per la totalità dei costi, compresi quelli legati ai programmi e alle attività operative¹.

6. Nel quadro delle attività dell'Ufficio di Venezia, l'OMS/EURO darà piena ed attenta considerazione a proposte presentate dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto per assistenza tecnica e attività di cooperazione da attuarsi in Italia nell'ambito delle competenze dell'Ufficio di Venezia. L'Ufficio di Venezia offrirà opportunità di stretta cooperazione con tutti gli Stati Membri dell'OMS/EURO, paese ospitante compreso.

Articolo 7

Collaborazione tra l'Ufficio di Venezia Office e le Istituzioni italiane

1. Nell'ambito della cooperazione bilaterale fra l'Italia e l'OMS/EURO, il Ministero della Salute della Repubblica Italiana considererà le più opportune modalità di coinvolgimento dell'Ufficio di Venezia in attività di livello sub-nazionale, nazionale ed internazionale promosse dal Ministero stesso, in linea con il Piano Sanitario Nazionale e in conformità con le competenze dell'Ufficio di Venezia, così come disposto dall' art. 2 del presente Accordo. Inoltre, il Ministero della Salute e la Regione del Veneto esamineranno ogni altra possibile collaborazione fra l'Ufficio di Venezia e gli Organi Tecnici e Scientifici del Servizio Sanitario Nazionale e altre rilevanti Istituzioni nelle rispettive aree di competenza.

Articolo 8

Privilegi e Immunità

1. L'Ufficio di Venezia, la sua gestione e le sue strutture, proprietà, finanziamenti, beni, archivi, comunicazioni e personale saranno regolati dalla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate e dal relativo Allegato VII, adottati dalla prima Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS il 17 luglio 1948 (di seguito "la Convenzione"), a cui l'Italia ha aderito il 30 agosto 1985 per quanto concerne l'OMS.

Articolo 9

Piano di lavoro

1. Il presente Accordo include un piano di lavoro dettagliato relativo al primo biennio di attività nell'ambito della durata dell'Accordo nonché una previsione delle principali aree di attività per il periodo coperto dal presente Accordo, rispettivamente come Allegato I e Allegato II. Il piano di lavoro dell'Ufficio sarà in linea con il ciclo di programmazione biennale dell'OMS.

¹ A questo riguardo un progresso è già in atto, con un impegno per 250.000 € già ricevuto dall'OMS/EURO da parte della Repubblica di San Marino.



Articolo 10**Valutazione del lavoro dell'Ufficio di Venezia**

1. Una valutazione delle attività dell'Ufficio di Venezia sarà effettuata ogni due anni sulla base di relazioni presentate all'Ufficio Regionale dell'OMS/EURO, in conformità con le procedure dell'OMS. Oltre alla relazione biennale delle attività dell'Ufficio di Venezia, verranno redatte relazioni annuali sui progressi compiuti in conformità alle linee guida dell'OMS/EURO. Queste ultime saranno inoltre discusse nell'ambito delle riunioni annuali del *Liason Board* dell'Ufficio di Venezia.

Articolo 11**Disposizioni finali**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° giugno 2013, subordinatamente all'avvenuta notifica finale ad opera delle Parti circa il completamento delle necessarie formalità previste dai rispettivi ordinamenti di ciascuna parte, ivi compresa la ratifica parlamentare.
2. L'effettiva attuazione del presente Accordo è subordinata all'adozione da parte della Regione del Veneto dei necessari atti amministrativi connessi con gli impegni finanziari di cui agli articoli 3 e 4.
3. Il presente Accordo resterà in vigore per 5 anni, dalla data della sua entrata in vigore. Potrà essere rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni sulla base di un accordo tra l'OMS/EURO, il Ministero della Salute e la Regione del Veneto e di una valutazione del *Liason Board* dopo 4 anni.
4. Ognuna delle parti potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento, dando un preavviso di sei mesi per iscritto, trascorsi i quali cesserà ogni obbligo assunto dalle parti e le attività dovranno essere terminate. A seguito della chiusura di tutti gli impegni finanziari relativi all'Ufficio di Venezia e al suo personale, l'OMS fornirà un resoconto finanziario relativo alle spese sostenute e a ogni eventuale residuo di fondi di pertinenza dell'Ufficio. Tali eventuali residui di fondi dovranno essere restituito al Governo della Repubblica Italiana o alla Regione del Veneto, in base alle circostanze, entro sei mesi dalla data di risoluzione dell'Accordo.
5. Qualsiasi emendamento al presente Accordo dovrà essere effettuato per reciproco accordo tra le parti mediante un documento scritto presentato come emendamento al presente Accordo.
6. Qualsiasi notifica o richiesta obbligatoria, facoltativa o comunque effettuata in virtù del presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto.
7. Su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o del Governo della Repubblica Italiana, si terranno delle consultazioni relativamente all'attuazione, modifiche o revisioni del presente Accordo.
8. Ogni disaccordo che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione e attuazione del presente Accordo e che non potrà essere composto amichevolmente sarà soggetto a procedura di conciliazione. In caso di fallimento di quest'ultima, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato. Quest'ultimo sarà condotto secondo modalità sulle quali le parti dovranno convenire, oppure, in mancanza di accordo, in base alle norme di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Il giudizio arbitrale sarà accettato dalle parti in quanto inappellabile.



75e5db43



ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026**pag. 16 di 25**

I sottoscritti, debitamente nominati in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno rispettivamente firmato, a nome delle parti, il presente Accordo a *ROMA*..... in data *23/11/2012* in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Il Ministro della Salute d'Italia

Il Direttore dell'Ufficio Regionale per l'Europa
dell'Organizzazione Mondiale della SanitàData: *23 NOV 2012*Data: *23 NOV 2012*Il Presidente della Regione ~~del~~ VenetoData: *23 NOV 2012*

75e5db43



ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026

pag. 17 di 25



Il Direttore Generale

Ministero della Salute
DGREI
0000237-P-28/01/2014



Dr Zsuzsanna Jakab
Regional Director
WHO Regional Office for Europe
UN City
Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø
Denmark
Tel.: +45 45 33 70 00
Fax: +45 45 33 70 01

Dear Dr Jakab,

Please find enclosed to this letter the Agreement for the WHO Venice Office, signed by the Dr Lorenzin Minister of Health of Italy, which has also been signed by the Regional Governor of the Veneto Region, Dr Zaia. To be finalized, the document requires your signature and to be kindly returned as soon as possible to the Ministry of Health of Italy to re-activate the ratification process.

I would like to thank you once more for your collaboration on this matter,

Best wishes,

Dr. Daniela Rodorigo
Director-General
European and international relations



ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026

pag. 18 di 25

EMENDAMENTO

**al Memorandum di Accordo tra
l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa,
il Ministero della Salute italiano e la Regione del Veneto
concernente
l'Ufficio Europeo dell'OMS per gli Investimenti in Salute e lo Sviluppo di Venezia,
sottoscritto a Roma il 23 novembre 2012**

Considerata

la richiesta del Governo italiano (di seguito denominato il "Governo") di ridurre del 10% il proprio contributo annuo di cui all'articolo 4 del Memorandum di Accordo (di seguito denominato "MdA"), in conformità con l'articolo 11 comma 5 del MdA.

Le Parti concordano quanto segue

L'Articolo 4 comma 1 sarà emendato come segue:

"Oltre a quanto previsto all'articolo 3 comma 1, la Regione del Veneto fornirà all'OMS/EURO un contributo annuo di € 300.000,00. Il Ministero della Salute fornirà all'OMS/EURO un contributo annuo di € 540.000,00. I contributi indicati in questo comma saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio di Venezia ed i costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative."

Il Ministro della Salute d'Italia

Il Direttore dell'Ufficio Regionale per l'Europa
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

Data:

Data: 4 February 2016,

Il Presidente della Regione del Veneto

Data:



75e5db43



ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026

pag. 19 di 25

AMENDMENT

**to the Memorandum of Agreement between
the World Health Organization - Regional Office for Europe,
the Ministry of Health of Italy and the Veneto Region
concerning
the WHO European Office for Investment for Health and Development in Venice,
signed in Rome on 23 November 2012**

Considering

the request of the Government of Italy (hereinafter the "Government") to reduce its annual contribution provided into Article 4 of the Memorandum of Agreement (hereinafter "MoA") by 10 percent, pursuant to Article 11.5 of the MoA.

The parties agree as follows

The Article 4.1 shall be amended as follows:

"In addition to its obligations under Article 3.1, the Veneto Region shall provide to WHO/EURO an annual contribution of 300 000 EUR. The Ministry of Health shall provide to WHO/EURO an annual contribution of 540 000 EUR. The contributions referred to in this paragraph shall be used exclusively to cover the costs of personnel employed in the Venice Office, operational programme costs as well as operational activities."

Minister of Health of Italy

Regional Director, WHO Regional Office
for Europe

Date:

Date:

4 February 2014

President of the Veneto Region

Date:



75e5db43



ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026

pag. 20 di 25



WORLD HEALTH ORGANIZATION
 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
 WELTGESUNDHEITSORGANISATION
 BCEMV•IPHAR OPAHh3AUB•1B 3APABOOXPAHEHb,1R
 REGIONAL OFFICE FOR EUROPE
 BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE
 REGIONALBÜRO FÜR EUROPA
 EBPOnEY1CKOE PerXOHMBHOE bJOPO

Head office:
 UN City, Marmorvej 51,
 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark
 Tel.: +45 45 33 70 00; Fax: +45 45 33 70 01

Email: euroco@who.int

Website: <http://www.who.int/euro>

Our reference: CSG/hfi7VEN Your reference:
 Notre référence: Votre référence:
 Unser Zeichen: CM. Haw HOMep: Ha Baw
 HOMep:

Date: 30 November 2020

Mr Roberto Speranza
 Minister of Health

Ministry of Health
 Lungotevere Ripa, 1
 Rome 00153
 Italy

Email:
segreteriaministro@sanita.it
 Mr Luca Zaia

President
 Veneto Region
 Palazzo Balbi

Dorsoduro 3901
 Venice 30123

Italy
 Email: presidenza@regione.veneto.it

Dear Sir,

**Renewal of Memorandum of Agreement between the Government of Italy and the
 World Health Organization Regional Office for Europe 2021-2026 concerning the
 WHO European Office for Investment for Health and Development,
 Venice, Italy (the "Venice Office")**

This is further to recent discussions between the Government of Italy and the WHO Regional Office for Europe on the renewal of the Memorandum of Agreement between the Government of Italy, represented by the Ministry of Health and the Veneto Region, and the World Health Organization Regional Office for Europe (the "Parties") signed on 23 November 2012 as amended by Amendment dated 4 February 2014, further ratified on 7 December 2015 and entered into force on 22 February 2016 (the "Agreement").

Pursuant to Article 11.3 of the Agreement which stipulates that the "the present Memorandum of Agreement shall remain in force for 5 years from the date of its entry into force. It shall be renewable for further 5-year periods on the basis of agreement between WHO Regional Office, the Ministry of Health and the Veneto Region and of an evaluation by the Liaison Board after 4 years", the Parties wish to renew the Agreement for a further 5-year period as of 22 February 2021 under the same terms and conditions as stipulated in the Agreement, unless agreed otherwise in this letter of agreement (the "Letter").

Pursuant to Article 7 of the Agreement, consultations have taken place between the Parties with reference to the implementation of the Agreement and the Parties have agreed on the main areas of work of the Venice Office as well as the priorities and activities for the renewal period 2021-2026, as per annex I attached to this Letter.

UN City, Marmorvej 51
 DK-2100 Copenhagen Ø

Tel.: +45 45 33 70 00
 Fax: +45 45 33 70 01

Email: eurocontact@who.int
 Website: <http://www.euro.who.int>



75e5db43



ALLEGATO A DGR n. 58 del 10 febbraio 2026

pag. 21 di 25

Pursuant to Article 4.1 of the Agreement, the Ministry of Health of Italy and the Veneto Region shall be responsible for the provision of funds to WHO to cover the costs of personnel employed by the Venice Office, operational programme costs as well as operational activities.

For the period 22 February 2021 to 21 February 2026, the total amount of the annual contributions to WHO shall be as follows:

1.1 Ministry of Health of Italy: 540,000.00 EURO

1.2 Veneto Region: 300,000.00 EURO

Pursuant to Article 4.2 of the Agreement, the financial contributions from the Ministry of Health and the Veneto Region shall be transferred to WHO in two annual shares, of which the first in January (with the exception of the year 2021 when the renewed Agreement will start as of 22 February 2021 and the first instalment for the first six months of 2021 shall be paid upon the renewal date) and the second not later than the 30th June of each year.

All other provisions of the Agreement between the Parties remain unchanged and in full force and effect, including Article 3 on Premises, Article 5 on Personnel, Article 6 on Contribution of WHO/EURO, Article 8 on Privileges and Immunities and Article 11 on Final Provisions, to the extent they are not in conflict with this Letter in which case the terms of this Letter shall prevail.

This Letter shall become an integral part of the original Agreement attached to this Letter as Annex 2.

I would like to express my gratitude to the Government of Italy through the Ministry of Health and the Veneto Region for your continued collaboration and generosity for hosting the European Office for Investment for Health and Development.

Yours very truly

Dr Hans Henry P. Kluge
Regional Director
WHO Regional Office for Europe

Agreed and signed on behalf of the Government of Italy

Minister of Health of Italy

President of the Veneto Region

Date: 7/1/2021

Date: 19/01/2021



Enclosures

Technical Annex. Main areas of work of the Venice Office priorities and activities for the renewal period 2021-2026 including specific support to Italy.

Memorandum of Agreement dated 23 November 2012, including its Amendment dated 14 February 2014

Copy for information

Mr Luigi Di Maio, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Piazzale della Farnesina, 1, Rome 00135, Italy, Email: gabinetto@esteri.it

Dr Giuseppe Ruocco, Secretary General, Ministry of Health, Viale Giorgio Ribotta, 5, Rome 00144, Italy, Email: g.ruocco@sanita.it, segretariat@generaleQsanita.it

Director General, Directorate General for European and International Relations, Ministry of Health, Lungotevere Ripa, 1, Rome 00153, Italy, Email: segr.dgcori@sanita.it

Dr Maria Grazia Pompa, Senior Medical Officer, Directorate General for Communication and European and International

Relations, Ministry of Health, Lungotevere Ripa, 1, Rome 00153, Italy, Email: m.pompa@sanita.it

Ms Manuela Lanzarin, Regional Health Minister, Veneto Region, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venice 30123, Italy, Email: assessore.lanzarin@regione.veneto.it

Dr Gianluigi Masullo, Director General a.i. Health and social area, Veneto Region, Palazzo Molin, San Polo 2514, Venice, Italy, Email: area.sanitasociale@regione.veneto.it, relazioni.sociosanitarie@regione.veneto.it, serv.rau.pms@regione.veneto.it

HE. Mr Gian Lorenzo Cornado, Ambassador, Permanent Mission of Italy to the United Nations Office and other International organizations in Geneva, 10, Chemin de l'Impératrice, Geneva 1292, Switzerland, Email: rappoi.ginevra@esteri.it

HE. Mr Luigi Ferrari, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Embassy of Italy, Gammel Vartov Vej 7, Hellerup 2900, Denmark, Email: segamb.copenaghen@esteri.it, info.copenaghen@esteri.it



75e5db43



Renewal of the Memorandum of Agreement between the Government of Italy and the World Health Organization Regional Office for Europe signed on 23 November 2012 concerning the WHO European Office for Investment for Health and Development for the period 22 February 2026 – 21 February 2031

Annex 1

Strategic objectives and high-level activities of the WHO European Office for Investment for Health and Development (WHO Venice Office) for the renewal period 22 February 2026 – 21 February 2031

STRATEGIC OBJECTIVES AND HIGH-LEVEL ACTIVITIES

1. In line with the priorities of the second WHO European Programme of Work (EPW2) and those of the host country, the WHO Venice Office will assume as its overarching objective the provision of evidence, research and capacity-building to support Member States in ensuring good health across the life course. This involves a continued focus on equity, social determinants of health and gender as core elements of the Geographically Dispersed Office's (GDO) mandate. But this objective will now be complemented by dedicated workstreams on child and adolescent health, healthy ageing and health-promoting settings. The aim is to work with authorities and partners to help Member States develop and apply contextually appropriate strategies from early life to long-term care.

Strategic objectives

Supporting lifelong health for ageing well

2. A life-course approach for the prevention of disease and the promotion of health and well-being at all ages – addressing physical, mental and psychosocial needs through strong leadership and governance – is key to delivering healthier populations. The GDO will work with Member States to finalize and implement the proposed strategy “Ageing is living: a strategy for promoting a lifetime of health and well-being in the WHO European Region 2026–2030” to support longer, healthier lives. The strategy prioritizes action across four areas – prevention, care transformation, enabling environments and tackling ageism – underpinned by enablers that strengthen leadership, investment, innovation, capacity and data to turn vision into impact.

Strengthening early-years health as the foundation of lifelong health

3. The GDO will support Member States in enhancing the health and well-being of children and adolescents from infancy to adulthood, improving their lives and thereby their life opportunities, and setting the foundation for better health into older ages. This support will involve convening national authorities to review progress, share best practices and tackle key challenges; prioritizing strategic investment for health and economic benefits, equitable access to high-quality care, regulation of harmful commercial influences; addressing the specific mental health challenges facing children and young people, multisectoral collaboration and closing data gaps to strengthen accountability.



75e5db43



Healthy places, healthy lives

4. The GDO will promote intersectoral collaborations leading to improved health conditions in cities and regions. Specifically, the GDO will provide technical support to Member States in implementing equitable and age-friendly policies and services for digital inclusion, housing, transport and public spaces, and in implementing governance approaches that improve opportunities for intergenerational engagement, which is crucial for healthier populations at all ages. Such measures would allow children to develop in good health, adults of working age to maximize their opportunities, and all people to age with dignity and autonomy in their own communities.

High-level activities**5. High-level activities of the GDO.**

- (1) Promote health leadership to foster equitable and healthy ageing by revolutionizing prevention, creating thriving living environments, transforming care ecosystems and challenging ageism.
- (2) Provide technical support to Member States to support the development of an integrated system of providers, centred on strong primary care, to deliver a continuum of health and care services – prevention, early intervention, long-term care, rehabilitation and palliative care – and facilitate coordination between health and care providers and informal caregivers across care settings.
- (3) Sustain political commitment to advance implementation of the “A healthy start for a healthy life: a strategy for child and adolescent health and well-being in the WHO European Region 2026–2030” by convening national authorities to review progress, share best practices and address challenges in child and adolescent health.
- (4) Monitor and report trends in health needs, behaviours and factors that enable living and ageing in good health, including through the Health Behaviour in School-aged Children survey; monitoring of fertility rates; and needs assessment of sexual and reproductive health, long-term care, palliative care and rehabilitation. Such reporting provides policy-makers with essential data for informed decision-making and promotes evidence-informed health policies.
- (5) Provide data-driven insights and policy support to help Member States monitor and address social conditions affecting health and the impact of preventive services, and benchmark progress through the WHO European Health Equity Status Report initiative (HESRI) and its companion tools.
- (6) Advocate for ageing in good health as a central policy priority at national and global levels, emphasizing long-term investments in healthy ageing, enabling children to grow in good



75e5db43



health by protecting breastfeeding, and fostering environments that support lifelong health and well-being.

(7) Develop and disseminate accessible guides, toolkits and technical reports for primary health care providers to improve care quality for maternal and neonatal health, child and adolescent health, and older adult health.

(8) Provide technical support to Member States in developing national ageing strategies that align with regional and global frameworks to ensure that no one is left out of society or is falling behind as a result of avoidable poor health.

= = =



75e5db43



(Codice interno: 577510)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 88 del 25 febbraio 2026

Approvazione delle deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, per alcuni corpi idrici del territorio della Regione del Veneto, nei quali è già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, in attuazione dell'art. 40, comma 2 quater della L. n. 154/2016, come modificato dalla L. n. 16/2026.

*[Caccia e pesca]***Note per la trasparenza:**

La Giunta regionale, con il presente provvedimento, approva ai sensi dell'art. 40, comma 2 quater della L. n. 154/2016, così come introdotto dalla L. n. 16/2026, le deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, di cui al comma 2-bis, lettera a) dello stesso art. 40, per tutti i tratti di corsi d'acqua già definiti quali acque dolci interne vocate per la pesca professionale e individuati nel dettaglio quali acque principali di Zona B sfruttabili anche ai fini della pesca professionale dal Capitolo 3 del Piano di gestione delle acque dolci della Carta ittica regionale di cui all'Allegato G della DGR n. 1747/2022, così come modificato dall'Allegato B della DGR n. 819/2024.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

La Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, recante *"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"*, stabilisce, all'art. 5, comma 2 che *"la Carta ittica regionale esprime le valutazioni qualitative e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B) e salmastra (zona C)"*.

Il Regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 *"Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"*", all'art. 4, comma 2 dispone che *"le acque di Zona B sono ulteriormente definite dalla Carta ittica regionale in base ai seguenti criteri:*

- a. *acque principali di Zona B, quelle che per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate anche ai fini della pesca professionale in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti;*
- b. *acque secondarie di Zona B, tutte le altre acque di Zona B".*

In attuazione di tale assetto normativo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1747 del 30 dicembre 2022 è stata approvata la Carta ittica regionale unitamente ai relativi allegati, tra cui:

- il Piano di gestione delle acque dolci, contenuto nell'Allegato G;
- la cartografia ufficiale delle zone idrografiche, contenuta nell'Allegato O.

Nel Capitolo 2 del Piano di gestione delle acque dolci della Carta ittica regionale di cui all'Allegato G della DGR n. 1747/2022 viene specificato che le acque interne regionali vengono classificate nell'ambito della Carta ittica nelle tre categorie sotto descritte secondo i seguenti criteri:

- Acque di Zona A: sono acque popolate prevalentemente dai Salmonidi e/o comunque da specie tipiche delle acque fresche;
- Acque di Zona B: sono acque popolate prevalentemente da cipriniformi, esocidi, percidi ed anguille;
- Acque di Zona C: comprendono prevalentemente le acque salmastre popolate in particolare da specie eurialine ed euriterme.

Inoltre, il Capitolo 3 del Piano di gestione delle acque dolci della Carta ittica regionale di cui all'Allegato G della DGR n. 1747/2022 definisce le acque dolci interne vocate per la pesca professionale e individua nel dettaglio i tratti di corsi d'acqua classificati quali acque principali di Zona B sfruttabili anche ai fini della pesca professionale. Gli esatti limiti geografici delle acque principali di Zona B sono individuati nella cartografia di cui all'Allegato P della DGR n. 1747/2022.

Successivamente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 12 luglio 2024 è stata approvata la prima variante alla Carta ittica regionale, mediante aggiornamento dei testi e della cartografia, in particolare con il Piano di gestione delle acque dolci - Zone A e B (Allegato B della DGR n. 819/2024 che costituisce variante dell'Allegato G della DGR n. 1747/2022) e la cartografia aggiornata della zonizzazione regionale (Allegato E della DGR n. 819/2024 che costituisce variante dell'Allegato O della DGR n. 1747/2022), senza modifiche sostanziali alla delimitazione delle acque salmastre di Zona C né all'individuazione delle acque principali di Zona B.

Specificamente, il Piano di gestione delle acque dolci della Carta ittica regionale di cui all'Allegato G della DGR n. 1747/2022, così come modificato dall'Allegato B della DGR n. 819/2024, definisce al Capitolo 3 le acque dolci interne vocate per la pesca professionale e individua nel dettaglio i seguenti tratti di corsi d'acqua classificati quali acque principali di Zona B sfruttabili anche ai fini della pesca professionale:

- Fiume Po (incluse tutte le sue diramazioni): dall'incile con il Po di Goro fino al confine con la Zona C;
- Fiume Adige: dal ponte della SS ROMEA a Cavanella d'Adige sino alla foce;
- Fiume Gorzone, dal ponte della SR516 Piovese a Cavarzere sino alla confluenza con il Fiume Brenta in prossimità di Brondolo (VE);
- Fiume Bacchiglione, dal ponte della SR 516 Piovese a Pontelongo fino alla confluenza nel Fiume Brenta;
- Fiume Brenta, dal ponte della SS 516 a Codevigo alla foce in mar Adriatico in loc. Isola Verde;
- Canale Taglio Nuovissimo dalla chiusa di Cà Molin al confine con la Zona C in loc. Valli di Chioggia;
- Fiume Sile dal ponte della Autostrada A4 alla foce;
- Fiume Piave Vecchia - Sile compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;
- Fiume Piave da valle del ponte della ferrovia Treviso-Oderzo-Portogruaro alla foce;
- Fiume Livenza: dal ponte sulla SS 53 (Motta di Livenza, TV) sino alla foce;
- Canale Loncon: dalla confluenza con il Canale Fosson alla confluenza con il Fiume Lemene;
- Fiume Lemene: dalla confluenza con il Reghena alla sua confluenza nel Canale Nicesolo;
- Fiume Tagliamento, dal ponte ferroviario di San Michele al Tagliamento alla foce.
- Canale Livenza Morta: da 250 m a monte del ponte de La Salute di Livenza in comune di Santo Stino di Livenza (VE) all'inizio del Canale Commessera a Brian (VE);
- Canale Commessera: dalla Livenza Morta fino alla confluenza nel fiume Livenza;
- Canale Riello: dal fiume Livenza fino alla confluenza nel fiume Lemene;
- Canale Saetta: dal Canale Riello fino alla confluenza con il Canale dell'Orologio a Caorle (VE);
- Canale dell'Orologio: dalla confluenza con il Canale Saetta fino alla confluenza con il Fiume Livenza.

In tale contesto si inseriscono le novità normative disposte dalla Legge 22 gennaio 2026, n. 16 recante *"Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2026 e che entrerà in vigore in data 25 febbraio 2026, la quale introduce, per contrastare il bracconaggio ittico, divieti diversificati a seconda della tipologia di acque interne modificando l'art. 40 della Legge 28 luglio 2016, n. 154 recante *"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale."*

In particolare, la nuova formulazione dell'art. 40 della L. n. 154/2016, così come modificata dall'art. 1 della Legge n. 16/2026 individua in un apposito allegato nove grandi laghi, tra i quali figura il Lago di Garda, ed ulteriori 22 laghi "minori".

Inoltre, per effetto della modifica normativa, è disposto il divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività nelle acque interne.

Tale divieto non opera:

- per i laghi elencati nell'apposito Allegato 1 della L. n. 154/2016 come novellata dalla L. n. 16/2026,
- per le acque salse o salmastre o lagunari.

Nel territorio della Regione del Veneto i corpi idrici esclusi dall'applicazione del divieto di pesca professionale ai sensi dell'art. 40, comma 2 della Legge n. 154/2016 come modificato dalla L. n. 16/2026 coincidono pertanto con il Lago di Garda, già incluso nell'Allegato 1 alla medesima legge, nonché con tutte le acque salse, salmastre o lagunari già individuate quali acque di Zona C dalla Carta ittica regionale.

Tuttavia, la L. n. 16/2026, all'art. 1, comma 1, lett. b) introduce la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere, con propri provvedimenti - in ordine ai laghi non inclusi nell'Allegato 1 e agli altri corpi idrici nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale - deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, limitatamente alla pesca delle specie eurialine e dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*) nel rispetto e con le modalità previsti dalla vigente normativa dell'Unione

europea.

In considerazione di ciò, risulta opportuno prevedere un'apposita deroga regionale per le acque dolci interne classificate come acque principali di Zona B dalla Carta ittica regionale, ai sensi dell'art. 40, comma 2-quater della L. n. 154/2016, come introdotto dalla L. n. 16/2026.

Infatti risulta coerente e conforme al quadro normativo vigente approvare, per i tratti di corsi d'acqua individuati quali acque principali di Zona B dalla Carta ittica regionale, le deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale e all'uso dei relativi strumenti e attrezzi, limitatamente alla pesca delle specie eurialine e dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*), nel rispetto delle disposizioni della normativa europea, della Legge regionale n. 19/1998, del Regolamento regionale n. 1/2023 e della Carta ittica regionale, come approvata e successivamente modificata.

Il contenuto del presente provvedimento ha ottenuto il parere favorevole della Commissione consultiva per la pesca professionale e l'acquacoltura, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e all'art. 27-bis della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, espresso nella seduta del 28 gennaio 2026.

Si propone di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto nonché del coordinamento delle attività di vigilanza poste in essere dai Comandi delle Polizie Locali delle Province e della Città metropolitana di Venezia.

Si incarica infine la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della trasmissione del presente atto al Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto, al Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, al Comando della Direzione Marittima di Venezia, al Comando della Capitaneria di Porto di Chioggia, ai Comandanti dei Servizi di Polizia Locale delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della Città metropolitana di Venezia nonché ai Rappresentanti regionali delle Organizzazioni professionali dei settori della pesca e dell'acquacoltura ed ai Presidenti delle Associazioni di pesca dilettantistico sportiva del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTO l'art. 10 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

VISTO l'art. 40 della Legge 28 luglio 2016, n. 154;

VISTA la Legge 22 gennaio 2026, n. 16 "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne";

VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTO il Regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTA la DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 "Approvazione della Carta Ittica Regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19";

VISTA la DGR n. 819 del 12 luglio 2024 "Approvazione della Prima Variante della Carta Ittica regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, a seguito dell'acquisizione del parere per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 545 del 9 maggio 2022".

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 10 febbraio 2026 è stata pubblicata la Legge 22 gennaio 2026, n. 16 recante *"Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne."* che entrerà in vigore in data 25 febbraio 2026;
3. di prendere atto che il divieto di esercizio della pesca professionale e di utilizzo di strumenti e attrezzi atti a tale attività, introdotto dall'art. 1 della L. n. 16/2026, non trova applicazione per il Lago di Garda nonché per le acque salse o salmastre o lagunari già individuate nel dettaglio quali acque salmastre di Zona C dalla Carta ittica regionale (Allegati G e O della DGR n. 1747/2022 così come modificati rispettivamente dagli Allegati B ed E della DGR n. 819/2024);
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 40, comma 2-quater della L. n. 154/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 16/2026, la deroga al divieto di esercizio della pesca professionale e di utilizzo di strumenti e attrezzi atti a tale attività per tutti i tratti di corsi d'acqua già definiti quali acque dolci interne vocate per la pesca professionale e individuati nel dettaglio quali acque principali di Zona B sfruttabili anche ai fini della pesca professionale dal Capitolo 3 del Piano di gestione delle acque dolci della Carta ittica regionale di cui all'Allegato G della DGR n. 1747/2022, così come modificato dall'Allegato B della DGR n. 819/2024;
5. di precisare che le deroghe di cui al punto 4 del presente provvedimento riguardano, ai sensi dell'art. 40, comma 2-quater della L. n. 154/2016, così come introdotto dalla L. n. 16/2026, l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia, nonché in conformità alle disposizioni della L.R. n. 19/1998, del R.R. n. 1/2023 e della Carta ittica regionale e successive modifiche;
6. di dare atto che i tratti di corsi d'acqua oggetto delle deroghe di cui al punto 4 del presente provvedimento, già definiti dal Capitolo 3 del Piano di gestione delle acque dolci della Carta ittica regionale di cui all'Allegato G della DGR n. 1747/2022, così come modificato dall'Allegato B della DGR n. 819/2024, quali acque principali di Zona B sfruttabili anche ai fini della pesca professionale, sono i seguenti:
 - ◆ Fiume Po (incluse tutte le sue diramazioni): dall'incile con il Po di Goro fino al confine con la Zona C;
 - ◆ Fiume Adige: dal ponte della SS ROMEA a Cavanella d'Adige sino alla foce;
 - ◆ Fiume Gorzone, dal ponte della SR516 Piovese a Cavarzere sino alla confluenza con il Fiume Brenta in prossimità di Brondolo (VE);
 - ◆ Fiume Bacchiglione, dal ponte della SR 516 Piovese a Pontelongo fino alla confluenza nel Fiume Brenta;
 - ◆ Fiume Brenta, dal ponte della SS 516 a Codevigo alla foce in mar Adriatico in loc. Isola Verde;
 - ◆ Canale Taglio Nuovissimo dalla chiusa di Cà Molin al confine con la Zona C in loc. Valli di Chioggia;
 - ◆ Fiume Sile dal ponte della Autostrada A4 alla foce;
 - ◆ Fiume Piave Vecchia - Sile compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;
 - ◆ Fiume Piave da valle del ponte della ferrovia Treviso-Oderzo-Portogruaro alla foce;
 - ◆ Fiume Livenza: dal ponte sulla SS 53 (Motta di Livenza, TV) sino alla foce;
 - ◆ Canale Loncon: dalla confluenza con il Canale Fosson alla confluenza con il Fiume Lemene;
 - ◆ Fiume Lemene: dalla confluenza con il Reghena alla sua confluenza nel Canale Nicesolo;
 - ◆ Fiume Tagliamento, dal ponte ferroviario di San Michele al Tagliamento alla foce.
 - ◆ Canale Livenza Morta: da 250 m a monte del ponte de La Salute di Livenza in comune di Santo Stino di Livenza (VE) all'inizio del Canale Commessera a Brian (VE);
 - ◆ Canale Commessera: dalla Livenza Morta fino alla confluenza nel fiume Livenza;
 - ◆ Canale Riello: dal fiume Livenza fino alla confluenza nel fiume Lemene;
 - ◆ Canale Saetta: dal Canale Riello fino alla confluenza con il Canale dell'Orologio a Caorle (VE);
 - ◆ Canale dell'Orologio: dalla confluenza con il Canale Saetta fino alla confluenza con il Fiume Livenza;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto nonché del coordinamento delle attività di vigilanza poste in essere dai Comandi delle Polizie Locali

delle Province e della Città metropolitana di Venezia;

9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della trasmissione del presente atto al Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto, al Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, al Comando della Direzione Marittima di Venezia, al Comando della Capitaneria di Porto di Chioggia, ai Comandanti dei Servizi di Polizia Locale delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della Città metropolitana di Venezia nonché ai Rappresentanti regionali delle Organizzazioni professionali dei settori della pesca e dell'acquacoltura ed ai Presidenti delle Associazioni di pesca dilettantistico sportive del Veneto;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.